

**Notiziario in materia di Lavoro e Previdenza**

Protocollo n. 585.11/2020 MF/ac

Roma, 7 maggio 2020

*Numero 14/2020*

**Sommario**

**PREVIDENZA**

**A** – RAPPORTO TRA INDENNITÀ DI MALATTIA E INTEGRAZIONI SALARIALI (CIG), ASSEGNO ORDINARIO (FIS) E CIG IN DEROGA MESSAGGIO INPS - **(MESSAGGIO INPS N. 1822/2020)**

**B** - LAVORATORI ULTRASESSANTACINQUENNI AMMESSI ALLA RIDUZIONE AL 50% DELLA CONTRIBUZIONE AI FINI I.V.S. (ART. 59, COMMA 15, LEGGE N. 449/1997) — CHIARIMENTI INPS – **(MESSAGGIO INTERNO INPS N. 1167/2020)**

**C** - CUMULO E TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI. ULTERIORI PRECISAZIONI E CHIARIMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE PER I LAVORATORI IN POSSESSO DI CONTRIBUZIONE AGRICOLA - **(MESSAGGIO INPS N. 1867/2020)**

\*\*\*\*\*

## PREVIDENZA

### **A** – RAPPORTO TRA INDENNITÀ DI MALATTIA E INTEGRAZIONI SALARIALI (CIG), ASSEGNO ORDINARIO (FIS) E CIG IN DEROGA MESSAGGIO INPS - (MESSAGGIO INPS N. 1822/2020)

Con messaggio n. 1822 del 30 aprile 2020, l'INPS ha fornito chiarimenti in merito alla corretta definizione del rapporto intercorrente tra i diversi trattamenti di integrazione salariale e l'indennità di malattia, riepilogando le disposizioni vigenti in materia.

L'articolo 3, comma 7, del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, che disciplina in via generale la fattispecie, prevede che *“il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”*.

La disciplina di dettaglio, che discende dalla predetta norma primaria, è contenuta nella circolare n. 197/2015, per quanto riguarda le integrazioni salariali (CIG), e nella circolare n. 130/2017, per quanto riguarda le prestazioni del Fondo di integrazione salariale (FIS).

Nello specifico, la circolare n. 197/2015 prevede, al paragrafo 1.8, quanto segue:

*“l'art. 3, comma 7 della riforma stabilisce espressamente il principio di prevalenza della CIG sulla malattia.*

*In considerazione delle diverse fattispecie che in concreto possono verificarsi si ritiene di poter confermare quanto già disciplinato in via amministrativa dall'Istituto e che di seguito si riporta.*

*Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l'attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c'è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.*

*Qualora lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa si avranno due casi:*

- a) se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;*
- b) qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.*

*Se l'intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell'attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoratori ad orario ridotto, prevale l'indennità economica di malattia.”*

Le regole per la cassa integrazione salariale ordinaria si applicano in via analogica alla CIG in deroga. La circolare n. 130/2017, in materia di FIS, prevede, al paragrafo 2.4.1., per l'assegno ordinario, quanto segue:

*“In caso di sospensione a zero ore è necessario distinguere l’ipotesi in cui la malattia sia insorta durante il periodo di sospensione dall’ipotesi in cui la malattia sia precedente l’inizio della sospensione (cfr. circ. n. 82/2009).*

*Nel primo caso la malattia non è indennizzabile, pertanto il lavoratore continuerà a percepire l’assegno ordinario e non dovrà comunicare lo stato di malattia, in quanto non vi è l’obbligo di prestazione dell’attività lavorativa.*

*Nell’ipotesi in cui lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si possono verificare due casi:*

*1) se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia beneficerà delle prestazioni garantite dal FIS dalla data di inizio delle stesse;*

*2) se non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.*

*In caso di riduzione di orario l’assegno ordinario non è dovuto, in alcun caso, per le giornate di malattia, indipendentemente dall’indennizzabilità di queste ultime (circ. 50943 GS/25 del 8.2.1973).”*

Non essendo intervenute modifiche alla disciplina sopra illustrata, la stessa continua ad applicarsi anche con riguardo alle domande di prestazioni di integrazione salariale (CIG, FIS, CIGD) intervenute nel corso dell’emergenza epidemiologica per COVID-19.

## **B - LAVORATORI ULTRASESSANTACINQUENNI AMMESSI ALLA RIDUZIONE AL 50% DELLA CONTRIBUZIONE AI FINI I.V.S. (ART. 59, COMMA 15, LEGGE N. 449/1997) — CHIARIMENTI INPS – (MESSAGGIO INTERNO INPS N. 1167/2020)**

L’INPS, con il Messaggio interno n. 1167/2020, ha fornito e riassunto le disposizioni che individuano i destinatari della norma in questione.

In particolare, viene ricordato che l’art. 59, comma 15, Legge n. 449/1997 stabilisce che, per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell’INPS e con più di 65 anni di età, il contributo previdenziale può essere, a richiesta, applicato nella misura della metà e che per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento è, corrispondentemente, ridotto della metà.

A seguito di diverse richieste di chiarimento in merito alla platea dei destinatari, in particolare, sulla fruibilità del beneficio anche da parte dei soggetti nei cui confronti sia erogata una pensione con il sistema di calcolo contributivo, tenuto conto che la liquidazione di tali tipologie di pensione è sempre più frequente rispetto all’epoca di emanazione della Legge n. 449/1997, la Direzione Centrale dell’INPS ha interessato il competente Ministero del Lavoro.

Sulla questione, il Ministero del Lavoro ha espresso l’avviso che **l’agevolazione contributiva spetti ai soli titolari di pensione calcolata con il sistema retributivo o misto**, poiché *“un’estensione del beneficio in parola anche ai titolari di pensione contributiva necessita di un intervento legislativo sulla norma in esame”*.

Di seguito, vengono riportate le istruzioni fornite dall’INPS con il messaggio in esame.

## 1 - Destinatari dell'agevolazione e criteri di individuazione

L'Istituto ha messo in evidenza che per accertare se sussistono le condizioni previste dalla legge per usufruire della riduzione contributiva in parola è necessario verificare:

- a. **la tipologia di pensione di cui è titolare l'ultrasessantacinquenne che richiede il beneficio;**
- b. **il fondo/gestione a carico del quale è liquidata la pensione;**
- c. **il sistema di calcolo con cui il suddetto trattamento è liquidato;**
- d. **l'eventuale godimento di altre agevolazioni contributive.**

### a) Tipologia di pensione

Per l'accertamento della tipologia di pensione, viene ricordato che devono ritenersi esclusi i titolari di pensione di reversibilità (Circolari INPS nn. 33/1999 e 98/2003, paragr. 2).

Possono richiedere il beneficio della riduzione contributiva i titolari di **trattamento pensionistico diretto** conseguito anche in regime di convenzione internazionale e sono altresì ammessi i titolari di pensione supplementare.

L'ammissione all'agevolazione contributiva può essere richiesta anche dai titolari di assegno ordinario di invalidità, stante la natura di trattamento pensionistico

### b) Fondo/Gestione a carico del quale è liquidata la pensione

Possono usufruire della riduzione contributiva tutti i soggetti titolari di pensione, come sopra indicate, liquidate a carico di fondi/gestioni rispetto ai quali la legge prevede la possibilità di liquidare un supplemento per la contribuzione versata, come lavoratore autonomo, successivamente alla decorrenza della pensione.

L'Istituto ha fatto presente che, l'art. 7, comma 7, Legge n. 155/1981, che disciplina il supplemento di pensione per la contribuzione versata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, stabilisce che lo stesso spetta ai titolari di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti: Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi (circolare INPS n. 259/1994, punto 1.2)

In merito, viene ricordato che, l'Istituto nell'individuare l'ambito di applicazione della riduzione contributiva in parola, nella Circolare n. 98/2003, ha precisato che *“possono chiedere che venga ridotto della metà il contributo da versare alla gestione degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, i lavoratori autonomi titolari di pensione a carico delle relative gestioni previdenziali o dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, sempreché abbiano compiuto i 65 anni di età”*.

A titolo esemplificativo, può richiedere l'agevolazione contributiva oltre che il titolare di pensione a carico di una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi o del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, anche il titolare di una pensione da liquidare agli ex dipendenti degli **Enti pubblici creditizi (BANC)**; queste ultime, infatti, in seguito alla soppressione di cui al D.Lgs. n. 357/1990, sono pensioni a carico di una gestione speciale in seno all'A.G.O., rispetto alle quali è prevista la possibilità di concedere supplementi per contribuzione versata nell'AGO successivamente al pensionamento.

Analogamente, il beneficio è applicabile anche ai pensionati ultrasessantacinquenni del soppresso fondo **ex INPDAI** confluito, dal 1° gennaio 2003, ai sensi dell'art. 42, Legge n. 289/2002, con evidenza contabile separata, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti (Circolare INPS n. 90/2004 e Messaggio INPS n. 5002/2014).

Ai pensionati del predetto fondo, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, si applica infatti la disciplina degli iscritti al F.P.L.D.

L'applicazione del beneficio riguarda anche i titolari di pensione del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia (TT), ma solo per il **personale assunto dal 01/01/2000**, in quanto lo stesso è iscritto al F.P.L.D. e ad esso si applica la relativa normativa, compresa quella dei supplementi A.G.O.

Sono, invece, esclusi gli ultrasessantacinquenni titolari di pensione nelle gestioni **ex Ipost, ex Inpdap ed ex Enpals** (Messaggio INPS n. 20028/2012).

Infatti, a nessuna delle pensioni liquidate a carico dei predetti enti è possibile riconoscere un supplemento di pensione per successiva contribuzione versata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Con riferimento al **fondo per i dipendenti delle ferrovie dello Stato (FFSS)**, lo stesso, pur essendo un fondo esclusivo dell'A.G.O., ha conservato (art. 43, comma 3, Legge n. 488/1999) tutte le caratteristiche del soppresso fondo. Infatti, per le prestazioni in essere e per quelle da liquidare a carico del suddetto Fondo speciale, si fa riferimento alle norme del T.U. approvato con D.P.R. n. 1092/1973 e non a quelle per le prestazioni a carico dell'A.G.O.

Quindi, considerato che ad essi non è riconoscibile un supplemento di pensione per successiva contribuzione versata da lavoro autonomo, **non è applicabile** nemmeno il beneficio della **riduzione contributiva**.

#### **c) Sistema di calcolo con cui il trattamento pensionistico è liquidato**

Continuano ad essere **esclusi** dal beneficio in parola tutti i soggetti, **titolari di un trattamento pensionistico** che, sebbene rientrante nell'ambito di applicazione della disposizione, sia liquidato col **sistema di calcolo contributivo**.

Inoltre sono esclusi dall'agevolazione contributiva in esame i titolari di pensione a carico della **Gestione separata**.

L'esclusione è determinata non soltanto, in quanto ai titolari di pensione a carico della predetta gestione, in base alle disposizioni vigenti, non è liquidabile un supplemento di pensione per eventuali contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ma anche perché i trattamenti a carico della predetta gestione sono calcolati interamente con il sistema contributivo.

Analogamente, sono escluse dalla riduzione le donne titolari di trattamento pensionistico conseguito esercitando la c.d. **"opzione donna"** di cui all'art. 16 del D.L. 4 del 2019, tenuto conto che la predetta pensione, per disposizione di legge, è **calcolata con il sistema contributivo**.

#### **d) Eventuale godimento di altre agevolazioni contributive**

Nel messaggio l'INPS ha ricordato che, in base a quanto stabilito dall'art. 1, commi 80 e 81, Legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) riformulato dall'art. 1, comma 111, Legge n. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), vanno **esclusi** dall'ambito di applicazione dell'art. 59 in argomento, per il periodo di durata dell'adesione, i lavoratori autonomi che siano anche titolari di trattamento pensionistico che hanno aderito al **regime previdenziale agevolato** di cui al comma 76 della medesima legge (Circolare INPS n. 29/2015).

## **2 – Applicabilità del beneficio ai titolari di trattamenti conseguiti con il cumulo dei periodi assicurativi**

Sono esclusi dal beneficio in esame, i titolari di pensione conseguita avvalendosi della **facoltà di computo di cui all'art. 3 del DM n. 282/1996 e con il cumulo di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 184/1997** in quanto, in entrambi i casi, la liquidazione del trattamento è necessariamente effettuata con il sistema di **calcolo contributivo**.

Per ciò che riguarda, invece, i titolari di pensione erogata con l'istituto della **totalizzazione di cui al D.Lgs n. 42/2006 e del cumulo di cui alla Legge n. 228/2012 e s.m.i.**, l'Istituto ha fatto presente che si dovrà preliminarmente verificare il sistema di calcolo con cui il trattamento è stato liquidato.

Nei casi in cui **il trattamento pensionistico sia stato liquidato con il sistema di calcolo misto, sarà possibile la concessione del beneficio della riduzione contributiva in argomento soltanto se, tra le gestioni coinvolte nel cumulo o nella totalizzazione, vi siano gestioni che prevedono, ai sensi dell'art. 7, Legge n. 155/1981, la possibilità di liquidare un supplemento per la successiva contribuzione versata come autonomo**.

L'INPS ha, infatti, ricordato che per ciò che concerne la totalizzazione (Messaggio INPS n. 8959/2011) e per quanto riguarda il cumulo Legge n. 228/2012 (Circolare INPS n. 120/2013, punto 14), i contributi accreditati successivamente alla titolarità di tali tipi di trattamento, presso una delle Gestioni interessate dal cumulo o dalla totalizzazione, danno luogo alla liquidazione del supplemento sempreché in detta gestione sia previsto l'istituto del supplemento.

In tale caso, il supplemento dovrà essere liquidato secondo le regole della gestione dove risultano accreditati i contributi successivi alla decorrenza della pensione.

## **3 - Riduzione contributiva a titolari di trattamento pensionistico soggetti a sospensione per incumulabilità con redditi da lavoro (pensione anticipata quota 100 o beneficio c.d. precoci)**

Nel messaggio viene fatto presente che, in presenza di tutti i presupposti, l'autorizzazione della riduzione della contribuzione in argomento può essere concessa ai titolari di trattamento pensionistico soggetti a sospensione per incumulabilità con redditi da lavoro (pensione anticipata quota 100 o beneficio c.d. precoci).

Tale possibilità è prevista, poiché l'incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo di cui all'art. 14, comma 3, D.L. n. 4/2019 (per le pensioni quota 100) e all'art. 1, comma 204, Legge n. 232/2016 (per il beneficio in favore dei c.d. precoci) comporta solo una sospensione dell'erogazione del trattamento ma non un venir meno della titolarità della pensione stessa.

Pertanto, i contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione nella gestione speciale dei lavoratori autonomi saranno pagati per intero fino al compimento del 65° anno di età, mentre quelli successivi ai 65 anni, potranno essere ridotti del 50%, su richiesta autorizzata.

## **C - CUMULO E TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI. ULTERIORI PRECISAZIONI E CHIARIMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE PER I LAVORATORI IN POSSESSO DI CONTRIBUZIONE AGRICOLA - (MESSAGGIO INPS N. 1867/2020)**

Con il messaggio n. 1867/2020, l'INPS alla luce dei numerosi quesiti pervenuti, riguardanti i criteri di determinazione dell'anzianità contributiva applicabili per la liquidazione della pensione di vecchiaia,

anticipata, di inabilità e ai superstiti in cumulo e totalizzazione, in presenza di contribuzione agricola, ha fornito precisazioni in merito.

L'art. 1, comma 245, Legge n. 228/2012, stabilisce che, ai fini della definizione delle prestazioni pensionistiche in regime di cumulo, le forme assicurative interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento *pro quota* in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Il successivo comma 246 del medesimo articolo sancisce che, per determinare l'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo da adottare, si deve tenere conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle gestioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del D.L. n. 201/2011, conv. Legge n. 214/2011.

L'INPS ha ricordato (circolari n. 69/ 2006 e n. 120/2013) che nel cumulo e nella totalizzazione opera il principio per cui, nel determinare l'anzianità contributiva posseduta dall'assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda.

La Legge n. 233/1990, all'art. 16, intervenendo sulla liquidazione della pensione a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi liquidate o riliquidate in forma retributiva, con il cumulo di contribuzione versata nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.) già prevista dall'art. 21 della Legge n. 613/1966, stabilisce che l'importo della pensione è liquidato sulla base della somma delle quote calcolate con riferimento ai contributi versati presso le gestioni.

La predetta disciplina non è stata derogata o abrogata dalle normative successivamente intervenute in materia di totalizzazione e cumulo, come espressamente indica l'art. 7 del D.Lgs. n. 42/2006, in materia di totalizzazione, nonché il comma 239 dell'art. 1 Legge n. 228/2012, il quale conferma la normativa sulla totalizzazione e sulla ricongiunzione.

Pertanto, le domande di trattamento pensionistico in cumulo (Legge n. 228/2012) e totalizzazione (D.Lgs n. 42/2006) viene precisato che le stesse saranno trattate secondo le seguenti istruzioni, differenziate a seconda della presenza o meno delle gestioni speciali autonome.

#### **1 – Modalità di trattazione del *pro-quota* ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianità contributiva per la determinazione della misura del trattamento di vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti in caso di:**

- **contribuzione agricola dipendente + fpld**
- **contribuzione in una o più gestioni speciali autonomi**
- **altre gestioni previste dalla normativa sul cumulo e sulla totalizzazione**

Nelle ipotesi di domande in applicazione del cumulo di cui alla Legge n. 228/2012 e s.m.i. oltretutto **nei casi di totalizzazione** di cui al D.Lgs n. 42/2006, ove vi sia presenza di contribuzione agricola, ai fini dell'accertamento dell'anzianità contributiva non coincidente, opera il principio secondo il quale l'AGO deve essere considerata come una forma pensionistica unitaria sebbene strutturata in più gestioni.

L'Istituto ha ricordato che tale principio è in linea di continuità con quanto già illustrato con la circolare n. 9/2008 (paragrafo 2) in materia di prestazioni in regime di totalizzazione di cui al D.Lgs n. 42/2006.

I periodi di contribuzione accreditati nel Fondo Pensioni dei Lavoratori Dipendenti (FPLD) e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi devono essere cumulati fra loro e inclusi come unica gestione nel cumulo dei periodi assicurativi.

Viene fatto presente dall'Istituto che le strutture territoriali INPS dovranno, quindi, considerare un pro quota unitario relativo all'A.G.O., ottenuto con il cumulo di contribuzione presente nelle gestioni FPLD e nelle gestioni speciali autonome ed applicare ad esso le regole di liquidazione di cui all'art. 16 della Legge n. 233/1990.

I criteri sopra descritti operano anche nelle ipotesi in cui, in applicazione dell'art. 20, comma 2, della Legge n. 613/1966, gli interessati possano far valere, oltre alla contribuzione agricola ed autonoma, anche contribuzione obbligatoria nel FPLD grazie alla quale, per tale sola contribuzione, maturino i requisiti prescritti a pensione nel predetto Fondo.

### **1.1 - Criteri e modalità per la valutazione dell'anzianità contributiva**

Nel messaggio vengono fornite le indicazioni per la corretta gestione della contribuzione agricola, laddove sia presente contribuzione in più gestioni previste dalle normative su cumulo e totalizzazione, nei casi di esercizio delle relative facoltà di cui, rispettivamente, alla Legge n. 228/2012 e s.m.i e di cui al D.Lgs n. 42/2006.

#### **1.1.1 - Modalità per la trasformazione della contribuzione giornaliera agricola dipendente in settimane**

In relazione alla contribuzione A.G.O. presente, l'anzianità contributiva agricola viene calcolata con i criteri descritti nelle seguenti circolari:

- ✚ la circolare n. 185 del 17/6/1994, se è presente contribuzione autonoma (in particolare, si applicano le indicazioni fornite nel par. 2.1.2 e nel par. 2.1.3, rispettivamente, in presenza di contribuzione nella gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed in presenza di contribuzione nella gestione artigiani e/o commercianti).

Se è presente sia contribuzione nella gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni sia contribuzione nella gestione artigiani e/o commercianti si utilizzano i criteri di calcolo previsti per la gestione autonoma di ultima iscrizione;

- ✚ la circolare n. 156 del 17 luglio 1998 per l'accertamento della maggiore anzianità contributiva e del sistema di calcolo per quanto riguarda le giornate accreditate in qualità di giornaliero di campagna, donna o ragazzo (senza operare alcuna rivalutazione) e quelle accreditate per gli uomini quale operaio a tempo determinato e indeterminato.

Anche la contribuzione versata in gestioni diverse dall'A.G.O. assume rilievo nella determinazione dell'anzianità contributiva agricola.

L'INPS ha precisato che per la determinazione della retribuzione pensionabile viene effettuata con i criteri descritti nelle circolari n. 242 del 10/10/1991, paragrafo 2, e n. 185 del 17/6/1994, paragrafo 3.5.3, tenendo conto della contribuzione extra agricola anche accreditata in gestioni diverse dall'A.G.O.

#### **1.1.2 - Rivalutazione dei periodi ante 1984 di cui all'art. 7, comma 12, D.L. n. 463/1983, conv. Legge n. 638/1983**

In coerenza con quanto stabilito dalla Legge n. 613/1966, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva per gli operai agricoli dipendenti, l'INPS ha fatto presente che non devono essere rivalutati



i contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1° gennaio 1984 (cfr. la circolare n. 185 del 1994, par. 2.1.1, e la circolare n. 3 del 1997, par. 1).

Non sono, quindi, soggetti alla rivalutazione i contributi agricoli versati o accreditati per periodi anteriori al 1° gennaio 1984, in numero inferiore a 270 giornate per anno, al fine di assicurare la copertura annuale minima per il diritto alle prestazioni pensionistiche.

Pertanto, nel caso in cui sia presente ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico, insieme alla contribuzione per lavoro agricolo dipendente, contribuzione versata nelle gestioni autonome degli artigiani e dei commercianti, i contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo, per periodi anteriori al 1° gennaio 1984, non sono soggetti alla rivalutazione, che trova applicazione soltanto per i trattamenti da liquidare a carico dell'A.G.O. dei lavoratori dipendenti.

#### 1.1.3 – *Attribuzione delle giornate eccedenti ad un successivo anno (c.d. “storno delle eccedenze”) di cui all’art. 7, comma 10, D.L. n. 463/1983*

Nel messaggio viene precisato che non si procede allo storno delle eccedenze, illustrato dalla circolare n. 185 del 1994, al paragrafo 2.1.1 e dalla circolare n. 3 del 1997, al paragrafo 1.

Eventuali giornate agricole eccedenti il numero massimo computabile non possono essere trasferite ad altri anni, precedenti o successivi, nei quali risulti un numero di giornate inferiore al massimo numero teoricamente computabile.

#### 1.1.4 – *Contribuzione extra-agricola. Art. 15, Legge n. 153/1969*

Relativamente alla gestione della contribuzione extra agricola, L’Istituto ha rinviato ai contenuti della circolare n. 53395 Prs. - n.2703/O. del 13 febbraio 1970 e alla circolare n. 242 del 1991, paragrafo 2.

## **1.2 – Attribuzione della gestione in cui valutare il periodo figurativo**

Sul punto l’INPS ha rinviato alle modalità di attribuzione della gestione descritte con la circolare n. 11 del 24/1/2013, ai paragrafi 9 e 9.1.

Per quanto non diversamente disposto al paragrafo 1.1, l’Istituto ha rinviato ai contenuti delle circolari n. 242 del 1990, n. 184 del 1991, n. 3 del 1997 e n. 156 del 1998 in materia di criteri di valutazione della contribuzione agricola ai fini della liquidazione delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Le procedure di gestione del conto e “TOT/CUM” saranno quindi adeguate ai criteri esposti nel messaggio INPS in esame, sulla cui base devono essere definite le domande in corso di trattazione e quelle di futura presentazione.

Potranno essere altresì riesaminate, su espressa domanda dell’interessato, le sole domande di pensione eventualmente respinte a seguito dell’applicazione di criteri di calcolo della contribuzione agricola diversi da quelli soprarichiamati.

Viene precisato che i criteri indicati non operano per i soggetti già titolari di trattamenti pensionistici.

**2 – Modalità di trattazione del *pro quota* ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianità contributiva per la determinazione della misura del trattamento di vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti in caso di:**

- **contribuzione agricola dipendente + contribuzione fpld**
- **contribuzione in una o più gestione speciali autonomi**

In tali ipotesi, l'INPS ha fatto presente che la **facoltà di cumulo** di cui alla Legge n. 228/2012 **non** è esercitabile poiché operano le disposizioni di cui agli artt. 20 e 21 della Legge n. 613/1966.

Tali prestazioni, pertanto, sono poste a carico della gestione autonoma secondo le modalità previste dalla Legge n. 613/1966 e dalla Legge n. 233/1990. Sul punto, l'Istituto ha rinviato alle disposizioni indicate nelle circolari n. 242 del 1990 e del n. 242 del 1991.

Inoltre, ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 613/1966, in caso di presenza di più gestioni autonome la pensione si liquida con le regole di quella tra le gestioni speciali in cui l'interessato risulta aver contribuito da ultimo.

**3 – Modalità di trattazione del *pro quota* ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianità contributiva per la determinazione della misura del trattamento di vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti in caso di:**

- **contribuzione agricola dipendente + altra contribuzione fpld**
- **altre gestioni previste dalla normativa sul cumulo e sulla totalizzazione (ad esempio casse privatizzate, ex Inpdap) con esclusione di una o più gestioni speciali autonome**

In tale caso, l'INPS ha fatto presente che si applicano i criteri per la determinazione dell'anzianità contributiva secondo le regole previste dalle rispettive gestioni, come disposto dalla Legge n. 228/2012. Pertanto, il *pro quota* relativo alla contribuzione agricola dipendente seguirà i criteri individuati per l'accertamento dell'anzianità per i trattamenti da liquidare a carico del FPLD dell'AGO.